



Maltrattamento e Abuso.....


...perché e quando

Interviene l'Autorità Giudiziaria

**Anna Maria Baldelli
Procuratore della Repubblica
Presso il T.M. del Piemonte e della Valle d'Aosta**

2018

Competenze delle Procure



L'abuso o il maltrattamento Intra-familiare: La segnalazione

La segnalazione deve essere

immediata e doppia

cioè alla Procura Ordinaria ed alla Procura
per i minorenni,

se è coinvolto un minorenne come vittima e
l'autore è un adulto

ESIGENZE delle PROCURE

- ◆ Descrizione dettagliata degli eventi e delle lesioni eventualmente presenti;
- ◆ Coordinamento fra il P.M.M. ed il P.O.
- ◆ Segretezza;
- ◆ Genuinità della prova;
- ◆ Accertamenti irripetibili;
- ◆ NOTIZIE sull'accudimento del minore;
- ◆ Accertamento dei legami;
- ◆ Approfondimento sulla famiglia e, in particolare, su altri figli anche se non coinvolti nella vicenda di violenza;
- ◆ Descrizione delle risorse personali del/dei minore/i;
- ◆ Descrizione delle condotte dei parenti nella relazione con il minore in ospedale, o comunque rilevate;
- ◆ Approfondimento psicologico sui bisogni e sui rischi evolutivi;
- ◆ Condivisione degli interventi di tutela da attuarsi (art. 403 c.c., visite, accudimento in ospedale...);
- ◆ Accertamento su altri minori presenti in famiglia;


Denuncia di abbandono (contesto dell'abuso/maltrattamento).

- ❖ Collegato al tema del referto, ma connesso alla figura di pubblico ufficiale (insegnante, dirigente scolastico), o di incaricato di pubblico servizio (insegnante di scuola privata - art. 359 c.p.), è **l'obbligo di segnalazione** di una situazione di abbandono morale e materiale al Procuratore presso il Tribunale per i minorenni affinché possa promuovere, con proprio ricorso al Tribunale per i minorenni che ha sede nel luogo in cui vive il minore, l'apertura della procedura di adottabilità nella quale, nel contraddittorio fra le parti, dovrà essere accertata la sussistenza dell'abbandono (art. 8 ss. L. 4 maggio 1983 n. 184- L.28 marzo 2001 n. 149).
- ❖ Questo obbligo è sanzionato penalmente dall'art. 70 L. 4 maggio 1983 n. 184- L.28 marzo 2001 n. 149, nel quale si prevede che : "i pubblici ufficiali, o gli incaricati di un pubblico servizio, che omettono di riferire alla Procura della Repubblica presso il T.M. sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'art. 328 del codice penale (cioè con una pena che va da 6 mesi a 2 anni di reclusione).

Dimissioni e abbandono di persone minori o incapaci.


- ❖ Il tema dell'abbandono ha anche un altro risvolto: l'art. 591, comma 1° c.p. contempla la fattispecie di reato nella quale "chiunque", pertanto anche l'insegnante, "abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace per malattia di mente o di corpo, per vecchiezza, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni." Al terzo comma la norma prevede un'aggravante: « la pena è della reclusione da 1 a 6 anni se dal fatto deriva una lesione personale (art. 582 c.p.), ed è da 3 a 8 anni se deriva la morte».

Intervento della Pubblica Autorità in favore dei minori (art. 403 c.c.)




Competenza CIVILE: protezione dal pregiudizio

Limitazione della responsabilità
genitoriale




(Art. 333 c.c.)

Decadenza dalla responsabilità
genitoriale



(Art. 330 c.c.)

Dichiarazione dello stato
Di adottabilità



(Artt. 8 e 9 L. 149/01)

Peculiarità del processo minorile:

M.A.P.
- Art. 28
D.Lvo 272/89

Perdono
art. 169 c.p.

Immaturità
Art. 98 c.p.
art. 9 e 26
D.P.R. 448/88

Età 14 - 18 anni

Condanna

Tenuità del fatto
D.Lvo 16.3.2015
n. 28

Irrilevanza
Art.27 D.lvo
272/89

Carcere minorile


La MAP: art. 28 D.P.R. 48/1988



Comma 1°: " Il giudice...può disporre ...la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2°. Il **processo è sospeso** per un periodo non superiore a tre anni ...o ..., per un periodo non superiore a un anno. Durante Tale periodo è sospeso il corso della prescrizione".

Comma 2°: " il giudice affida il minorenne ai servizi per lo svolgimento..., delle **opportune attività** di osservazione, tratta - mento e sostegno...il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la p.o."

Art. 27 D.lvo 272/1989



Comma 1°: " Il giudice provvede ...sulla base di un **progetto** di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi Socio-assistenziali degli Enti locali".

Comma 2°: " Il progetto di intervento deve prevedere tra l'altro:

- a) Le modalità di **coinvolgimento** del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita.
- b) Gli **impegni** specifici che il minorenne assume.
- c) Le **modalità** di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale.
- d) Le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa".

ESITO:
art. 29 D.P.R. 448/1988



Art. 29 D.P.R. 448/1988: " Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza **estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33."**

**Archiviazione senza processo:
immaturità e tenuità del danno**



Assunzione di responsabilità



Sostegno alle condizioni personali e/o familiari



Attività riparativa

PROCESSO STRUMENTO PUNITIVO

Oppure

~~RESTITUZIONE DI OPPORTUNITÀ
DI CRESCITA MANCATE~~

E' solo un minorenne.....

E' un minorenne quindi confessa.....

Non ha casa e famiglia, quindi deve stare in carcere.....

E' il reato che commette

Dal disagio alla pericolosità il passo è breve

**LA RINUNCIA ALLA
PREVENZIONE**

SI TRADUCE

NELLA

RINUNCIA AL RECUPERO

..... Se il minore non è il reato che compie.....

La **prevenzione** impone di ricucire i legami fra le istituzioni e la società perché intorno ai ragazzi, alle loro famiglie e alla scuola rinasca e si rinforzi la **comunità educante**.

Dietro un episodio reato c'è sempre un **disagio**, più o meno grande, che assolutamente non giustifica la condotta, ma che impone di approfondire la ricerca di ciò che è mancato nel percorso educativo/affettivo della crescita e che è **fonte di sofferenza**.

**Procedimento
penale**

**Procedimento a
tutela**

Procedimenti penali e civili



	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Penali:	2.726	2.446	2.177	2,416
Civili :	4.539	4.484	4.777	4,877

Prevenzione? Punizione?

La restituzione di **opportunità di crescita mancate** passa attraverso molteplici azioni: tanto è complessa la situazione più dovranno essere **articolate** le azioni di promozione del recupero del percorso di crescita

La **collaborazione** di tutte le Istituzioni con l'Autorità Giudiziaria minorile consente la individuazione di un progetto di **intervento «su misura»**.

Ma fondamentale è il coinvolgimento della rete **non** soltanto dopo la commissione del reato.


La tutela della persona minorenni

**L. 4 maggio 1983, n. 184, come modif. L. 149/01
Diritto del minore ad una famiglia.**

TITOLO I

Principi generali

- 1. 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.**
- 2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.**



1.3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia

..... Fuori dalla famiglia

2. 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.



Cosa accade se interviene una complicazione di tipo sanitario e, proprio in ragione di questa condizione l'affidamento a famiglie o case-famiglia non sia possibile?

..... Quale comunità?

4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi .



...comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia....

Ci è ormai nota la criticità delle strutture, soprattutto terapeutiche.....!

Criticità maggiore nelle comunità terapeutiche:



Necessità educativa:

Quello che viene chiamato, tecnicamente, l'aspetto alberghiero dell'accoglienza deve restituire dignità.

L'esigenza terapeutica non può mai dimenticare l'esigenza educativa.

L'aspetto organizzativo legato ai bisogni educativi è quello centrale nelle criticità rilevate.



Necessità terapeutica:

La specificità di un esordio precoce di patologia o dell'esistenza di un disadattamento non è riconosciuta dalla D.G.R. 25 del 2012

La persona minorenni autrice di reato

Processo penale minorile reso
« ambito di recupero » di
opportunità di crescita prima negate

Art. 12 co.2 D.P.R. 448/88: « In ogni caso (cioè se mancano i genitori o altra persona significativa, o in aggiunta ad essi), al minorenni è assicurata l'assistenza (affettiva e psicologica) dei servizi indicati nell'art. 6».

Azioni di prevenzione: Cosa si sta facendo

.....A Torino e Novara:

1. Due **protocolli** d'intesa con il Nucleo di Prossimità della Polizia Municipale e progetto **"Ricominciamo"**
2. Protocollo Progetto **SicurSè**

Nel Distretto:

promozione della estensione, di fatto, della sperimentazione del progetto **gruppo «NOI»** e **l'Educativa di Galleria.**

Il metodo di prossimità

Dal reato si costruisce la prevenzione secondaria, a scuola o fuori dalla scuola:

La polizia giudiziaria non si ferma all'accertamento del reato, ma approfondisce le **dinamiche relazionali** che lo hanno favorito o causato e propone la **ricomposizione** tra le parti. In particolare, quest'ultimo strumento, finalizzato al sostegno all'autore ed alla parte offesa e alla riduzione del danno, rappresenta un **percorso** per la risoluzione sostanziale del conflitto, che parte dall'assunzione di responsabilità dell'autore e mira a realizzare una condizione accettabile da entrambe le parti del conflitto che le contrappone.

Il progetto «GRUPPO NOI».

(Sinergie a favore del benessere scolastico)

IDEA:

1. **Occuparsi** dei ragazzi *prima* che commettano un reato o manifestino gravi segnali di disagio, prestando loro attenzione quando non la stanno ancora chiedendo con queste modalità incongrue.
2. **Individuare**, all'interno della scuola, un gruppo di studenti che svolgano funzione di auto-mutuo-aiuto tra pari (e di facilitazione della comunicazione) sulle situazioni di disagio giovanile e che siano supportati dalla scuola e da risorse esterne del territorio di riferimento ("rete locale di prossimità") .
3. **Valorizzare** l'iniziativa dei ragazzi, nella consapevolezza che ogni progetto che sia calato dall'alto abbia poche probabilità di riuscita.
4. **Rispettare** le diverse esigenze territoriali, che rendono di difficile praticabilità progetti troppo uniformi e standardizzati.
5. **Favorire** la creazione di una vera e propria «comunità» intorno ai ragazzi.

Le scuole coinvolte nell'anno scolastico 2014/2015
sono state **n. 8**

nell'anno scolastico 2015/2016 sono state **n. 88**

nell'anno scolastico 2016-2017 sono state **n. 122**

nell'anno scolastico 2017-2018 sono state **oltre 200**

-PROGETTO DI METODO": COMPATIBILE CON
QUALUNQUE INIZIATIVA UTILE A FAVORIRE IL
BENESSERE A SCUOLA.

-GRATUITA' : LE ESIGENZE DEI RAGAZZI NON
POSSONO DIPENDERE DAI FINANZIAMENTI

Il progetto «SicurSè».

IDEA:

La **prevenzione** è un traguardo, ma non si può ignorare che oggi **ci sono ancora vittime di minore età** che sono così sofferenti da avere seriamente bisogno di aiuto (anche per non trasformarsi in **autori di reato**).

Anche gli autori di reato, molto più spesso di quanto non si creda, dimostrano di avere bisogno di aiuto.

La modalità

Ricerca di **risorse** nell'ambito del volontariato (**tiro con l'arco, canottaggio, arti di marziali, volley, pet-thereapy,...**) e di condivisione con i servizi di territorio (servizi sociali e di neuropsichiatria e/o psicologia, oltre all'università, il cui coinvolgimento è parso essenziale per la doverosa **ricerca** sugli esiti della sperimentazione).

Questo progetto rappresenta anche una via per creare **occasioni di incontro** fra il servizio pubblico ed il volontariato, con la prospettiva di mettere a sistema strategie comuni in un contesto che sia realisticamente sostenibile.

Nel progetto è previsto **anche** l'inserimento di **autori** di reato, in una fase successiva a quella dell'avviamento delle prime sperimentazioni.

I primi esiti

Punti di forza

- ❖ La costruzione di un modello di collaborazione fra le istituzioni e con il territorio.
- ❖ La mappatura delle risorse/fragilità del territorio, parallelamente al rilevamento delle risorse/fragilità delle persone coinvolte
- ❖ La condivisione degli interventi e degli esiti

Le fragilità:

- ❖ Scarsa abitudine al confronto esterno ed alla multidisciplinarietà.
- ❖ Difficoltà ad abbandonare percorsi noti in favore di nuove opportunità che presentino incognite.
- ❖ Difficoltà a portare avanti azioni parallele.
- ❖ La difficoltà di individuare il referente .

Educativa di Galleria

E' in atto una sperimentazione in un Centro Commerciale che è luogo di ritrovo di giovani che si rendono anche responsabili di gesti vandalici o di violenza .

L'accertamento di eventuali ipotesi di reato e l'individuazione degli autori non è sufficiente ed è, di per sé stessa, una risposta fallimentare .

Idea:

❖ Creare nel luogo di ritrovo spontaneamente individuato dai ragazzi **nuove opportunità educative** attraverso il loro coinvolgimento in attività che possano sollecitare in loro l'espressione dei talenti che possiedono.

❖ Collaborazione della cooperativa del progetto «Ricominciamo» con il Centro Commerciale.

❖ Collaborazione con i C.C. territorialmente competenti.

❖ Sinergia fra il progetto «Ricominciamo» ed il Centro Commerciale.

PREVENZIONE E M.A.P.

Punti di COINCIDENZA:

- ❖ La consapevolezza che la persona minorenni è portatrice di diritti, fra cui il principale è quello del diritto ad una crescita che permetta l'espressione dei propri talenti.
- ❖ Sinergia fra le istituzioni coinvolte, il privato sociale ed il minore con la sua famiglia, per la costruzione di un progetto condiviso di intervento con valenza educativa.

MA anche dopo il reato:

- ❖ Il rilancio di una progettazione educativa anche dopo la eventuale condanna
- ❖ L'individuazione di un percorso di cura che, in concreto, sia a misura della persona minorenni .
- ❖ L'affiancamento di misure di protezione all'azione penale

In conclusione.....



- Segnalazione, punizione e prevenzione rimandano al sostegno e all'educazione.
- Segnalazione, punizione e prevenzione hanno l'obiettivo di responsabilizzare.
- Segnalazione, punizione e prevenzione prestano attenzione alla vittima (reale o potenziale).
- Segnalazione, punizione e prevenzione favoriscono la maturazione di una identità positiva.
- Segnalazione, punizione e prevenzione consentono la scoperta di «talenti».

Ma solo se:

- ❖ La **segnalazione** e la **punizione** restituiscono opportunità di crescita e non vendetta sociale.
- ❖ La **prevenzione** è l'obiettivo della «Comunità educante» ed è costruita «con» i ragazzi e non sulle loro teste.